

Associazione Culturale “I THINK” STATUTO UFFICIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata “I THINK”, definita “Associazione”, con codice fiscale: 90031090716.

L'Associazione è ente di Promozione Sociale, secondo la legge 383/2000, senza fini di lucro, libero ed apolitico e/o sindacale con sede legale in Margherita di Savoia alla Via Parzanese n. 3. Essa svolge la sua attività in ambito regionale e nazionale e non tutela interessi economici degli associati. Essa è ispirata, anche nel disciplinare l'Ordinamento interno, a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, tra i quali, prima di tutto, si riconosce l'elettività delle cariche associative.

Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione non potrà prevedere né effettuare distribuzione di avanzi di gestione, di fondi e di capitale.

L'Associazione potrà cooperare con o aderire ad altre associazioni di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - SCOPI E FINALITÀ: OGGETTO SOCIALE

Articolo 2

L'Associazione è costituita allo scopo di favorire, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, per gli associati stessi e/o terzi le seguenti attività:

1. Attività culturali: concerti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, allestimento di spettacoli teatrali, organizzazione di mostre, organizzazione di sagre, festival e fiere;
2. Attività di formazione: workshop, corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e ricerca;
3. Attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti, nonché di studi sulle ricerche compiute;
4. Attività sociali: attività di gestione e conduzione di strutture ricreative e ludiche.

Articolo 3

La vita dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, disciplina specifici rapporti associativi e attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

TITOLO III - SOCI

Articolo 4

Possono aderire all'Associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci possono essere:

1. **Ordinari**: persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione, prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa.
2. **Onorari**: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per aver contribuito agli scopi dell'Associazione mediante conferimenti in denaro o in natura o che abbiano fornito la loro opera a favore dell'Associazione, nonché persone fisiche o giuridiche che siano impossibilitate a far parte effettiva dell'Associazione per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative né a partecipare alle riunioni d'Assemblea.
3. **Sostenitori**: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimenti in denaro o in natura. I soci sostenitori non sono obbligati a partecipare alle riunioni d'Assemblea.

Articolo 5

La qualità di Socio si può perdere per:

1. Decesso;
2. Delibera all'unanimità da parte del Consiglio Direttivo per reiterati atti lesivi della vita dell'Associazione e del normale funzionamento delle relative attività;
3. Dimissioni;
4. Inabilitazione;
5. Radiazione, per atti lesivi dell'Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

CAPO I – GENERALITÀ

Articolo 6

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

1. L'Assemblea Generale dei Soci;
2. Presidente e Consiglio Direttivo;
3. Revisore dei conti.

CAPO II – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 7

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio Esecutivo e dai Soci Ordinari. Essa può essere ordinaria, extra-ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario e dal Consigliere.

Il Consiglio Esecutivo è costituito dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e dal Revisore dei conti.

Il Consiglio Direttivo rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Il presidente elegge Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e Consigliere.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare per acclamazione uno o più Presidenti Onorari, scelti tra le persone, anche non aderenti all'Associazione, che per le loro qualità professionali, culturali e umane possano conferire prestigio all'associazione o ne hanno perseguito i fini.

Articolo 8

L'Assemblea Extra-Ordinaria coinvolge l'Assemblea Generale dei Soci e i membri del Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente periodicamente, con la frequenza necessaria a pianificare, amministrare e gestire tutte le attività dell'Associazione.

Articolo 9

L'Assemblea Ordinaria coinvolge i membri del Consiglio Direttivo o, in casi eccezionali, quelli del Consiglio Esecutivo. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. Essa ha il compito di:

1. Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. Approvare il bilancio consuntivo o preventivo;
3. Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 10

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure, su richiesta motivata e con predisposto ordine del giorno, da almeno due terzi dei Soci.

Articolo 11

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax, a ciascun socio e a ciascun membro del Consiglio Direttivo, almeno tre giorni prima della data della riunione.

La convocazione dell'Assemblea Extra-Ordinaria è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax, a ciascun membro del Consiglio Direttivo (e, quando occorre, del Consiglio Esecutivo), entro le 24 ore precedenti la riunione.

In entrambe le convocazioni dovranno essere specificati:

1. Ordine del giorno;
2. Data, luogo ed ora dell'adunanza (per l'Assemblea Ordinaria va specificata sia la data di prima convocazione che quella di seconda convocazione).

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. L'Assemblea Extra-Ordinaria e la riunione in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita alla presenza di almeno i due terzi dei soci.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci Ordinari in regola con le norme imposte dal Regolamento. Ciascun Socio Ordinario può farsi rappresentare da altro Socio Ordinario mediante delega scritta e firmata. Ogni Socio Ordinario non può essere depositario di più di una delega.

I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali dell'Assemblea sono redatti secondo le norme del Regolamento e controfirmati dal Presidente o Vicepresidente.

Le deliberazioni generiche dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

Le deliberazioni sui seguenti temi sono prese a maggioranza qualificata dei votanti:

1. *Elezione del Presidente dell'Associazione;*
2. *Modifiche al presente Statuto;*
3. *Redazione e modifica del Regolamento interno;*
4. *Pianificazione delle attività.*

Le deliberazioni sui seguenti temi sono prese esclusivamente con votazione all'unanimità dei votanti:

1. *Dimissioni anticipate di membri del Consiglio Direttivo stesso o del Consiglio Esecutivo;*
2. *Scioglimento anticipato dell'Associazione.*

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

CAPO III – PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri uguale a cinque ed ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea ed impegnarsi a promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, il quale nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo stesso, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e il Consigliere, ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto. È facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un Regolamento, che deve essere approvato tramite maggioranza qualificata dei votanti, per regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogniqualevolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio Esecutivo o del Consiglio Direttivo stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, con le modalità descritte nell'Articolo 11; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti, sempre con le modalità descritte nell'Articolo 11. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

CAPO IV – PRESIDENTE

Articolo 17

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni. È possibile rieleggere lo stesso Presidente se ha portato a termine il proprio mandato. Non è possibile rieleggere lo stesso Presidente per i successivi due anni, nel caso in cui lo stesso sia stato dimissionario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.

In particolare compete al Presidente:

1. La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
 2. La redazione della relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
 3. La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
 4. La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
 5. L'emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
- Per i casi d'indisponibilità, ovvero d'assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume i medesimi diritti e doveri.

CAPO V – CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI

VICEPRESIDENTE

Articolo 18

Il Vicepresidente è la carica più alta immediatamente dopo il Presidente e con esso collabora nelle attività associative; ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

TESORIERE

Articolo 19

Il Tesoriere ha la rappresentanza e responsabilità economica dell'Associazione. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, predisporre il bilancio dell'Associazione, che sarà periodicamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, gestire e controllare in prima persona tutte le entrate ed uscite economiche per conto dell'Associazione.

Spetta al Tesoriere ricevere e custodire i fondi occorrenti per la ordinaria gestione dell'Associazione (in contanti o sul conto corrente della stessa), nonché di ricevere e custodire tutti quei fondi (*contributi, sovvenzioni* etc.) a qualsiasi titolo riconosciuti all'Associazione.

SEGRETARIO E CONSIGLIERE

Articolo 20

Il Segretario e il Consigliere sovrintendono ai servizi dell'Associazione e ne coordinano le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

CAPO VI – SOSTITUZIONI DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DECADENZA DI ORGANO COLLEGALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Articolo 21

I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale, fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti. In caso di dimissioni, qualora i membri dimissionari vogliano comunque restare a far parte dell'Assemblea dei Soci (o vengano da essa invitati a restarne parte) non sarà possibile essere rieletti tra i membri del Consiglio Direttivo per il successivo mandato (quindi per una durata di due anni dalla data delle dimissioni ufficiali).

I membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del biennio.

Articolo 22

La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell'Organo decaduto.

Articolo 23

In caso di morte, dimissioni, inabilitazione permanente del Presidente, le mansioni di quest'ultimo le porterà avanti il grado più alto rimasto in carica, nel seguente ordine: Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Consigliere. Il nuovo Organo che presiederà l'Assemblea (definito "Presidente pro tempore") assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente. Il Consiglio Direttivo convocherà quindi l'Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente, per procedere all'elezione dei nuovi Organi Sociali. Gli Organi Sociali decaduti potranno restare in attività per il disbrigo della normale amministrazione.

TITOLO V - CANDIDATURE, ELETTORATO, INCOMPATIBILITÀ

Articolo 24

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili. La candidatura per la propria eleggibilità va presentata in forma scritta entro e non oltre le 24 ore dalla prima convocazione dell'Assemblea. In caso di Assemblea Extra-Ordinaria sarà possibile presentare la propria candidatura in forma orale, anche durante la riunione stessa.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili dei quali l'Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria. Per l'assenza di lucro i proventi delle attività non possono essere in nessun caso divisi tra gli associati anche in forma diretta. L'associazione riconosce l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 26

Le fonti di entrata dell'Associazione sono rappresentate da:

1. Quote associative, qualora deliberato con apposito regolamento che, si precisa, non è trasferibile né a terzi né ad associati;
2. Contributi annuali dei Soci;
3. Contributi volontari dei Soci e dei non soci;
4. Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari;
5. Contributi provenienti da enti locali, nazionali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati;
6. Ogni altra eventuale entrata.

Articolo 27

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare. Con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo per l'approvazione con maggioranza dei soci, e successivamente pubblicato sul sito web dell'Associazione. Detto bilancio dovrà essere completo dei rendiconti economico-finanziari previsti dalla normativa vigente.

Articolo 28

I fondi occorrenti per la ordinaria gestione possono essere depositati presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza, oppure, in mancanza, potranno essere consegnati al Tesoriere al quale spetterà l'obbligo di custodia.

I prelevamenti sono effettuati dal Tesoriere, dal Presidente o da un delegato previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - SCIoglIMENTO

Articolo 29

L'Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell'Associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede all'elezione di un Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione.

L'Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Il Consiglio Esecutivo in carica al momento della messa in liquidazione, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 30

Ove ritenuto opportuno, l'Associazione in una o più materie aventi rilevanza sia interna che esterna, può disciplinare con uno o più Regolamenti da adottare a maggioranza assoluta dei soci sia in prima che in seconda convocazione. Si precisa opportunamente che soprattutto il Regolamento avente rilevanza esterna, dovrà essere sottoposto a registrazione nei modi e termini di legge.

Articolo 31

Per quanto non contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni e al Regolamento in vigore per l'Associazione, in materia che può, ove reso possibile dalla vigente legge, derogare a quest'ultimo.